RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Art. 9

Per i pubblici concorsi per esami, gia' indetti per reclutamento di personale al grado iniziale delle carriere di cui alle tabelle A, C e D dell'allegato I alla presente legge, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge stessa non sia scaduto il termine di mesi sei, stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, la facolta' prevista dal citato art. 3 potra' essere esercitata fino a non oltre la meta' dei posti messi a concorso con ciascun bando.

Ai fini del precedente comma, detto termine e' prorogato due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, qualora scada entro gli indicati due mesi.

Versione in vigore dal 4 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno
Estremi	Legge 16 giugno 1940, n. 721
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-organici-del-personale-dell-amministrazione/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it